

ASSICURAZIONI

FOCUS

Il Sole 24 ORE
VENERDÌ 20 GENNAIO 2017
WWW.ILSOLE24ORE.COM

Le regole per i professionisti



Sanità. Le classi di rischio determinate con decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge

Attività forense. Dall'11 ottobre per oltre 235mila iscritti alla Cassa di previdenza scatta la necessità di stipulare un contratto con massimali minimi previsti per legge

Avvocati, l'assicurazione vincolante

L'efficacia deve essere estesa agli eredi e anche dopo la chiusura dello studio

Alessandro Galimberti

Se è vero che ad oggi, dicono le stime più attendibili, la metà degli avvocati in attività non è ancora provvista di una copertura assicurativa, il 2017 si avvia ad essere l'anno delle polizze di massa. A prevedere l'ombrello assicurativo - una tappa fondamentale nel progetto della figura del legale - è la legge di riforma professionale approvata nel dicembre del 2013 (la numero 47), ma con un cronoprogramma per l'entrata in vigore della "Rc" che andrà a compimento solo l'11 ottobre.

Il decreto del ministero della Giustizia richiamato all'origine dalla norma, e a cui era stata rimessa la fissazione dei massimali minimi delle polizze - in aggiunta alle loro condizioni contrattuali essenziali - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 298 dell'11 ottobre scorso, e fissa appunto in un anno dalla pubblicazione l'entrata in vigore per tutta la platea dei professionisti. Interessi (e costi, secondo l'ultimo dato disponibile). Novità che non risparmiano neppure quella metà di avvocati che, precedentemente, negli anni già aveva pensato di coprire il rischio in corso - come è naturale - nell'esercizio della professione. Il Dm 22 settembre 2016 in questione prevede infatti un allineamento obbligatorio di tutte le polizze già attive con i requisiti minimi standard stabiliti dal decreto (articolo 5). Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni colposi causati a clienti o terzi nello svolgimento dell'attività professionale, sia tratti di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro, spiega il Dm. La copertura assicurativa non può ovviamente spingersi fino a neutralizzare il dolo - si estende però fino alla colpa grave del legale, ma non arriva a indennizzare i collaboratori e i familiari dell'assicurato.

L'ombrello della polizza relativa all'attività professionale copre l'attività di rappresentanza e difesa in tribunale e davanti agli arbitri (risuali e irrisuali) e gli atti procedurali, connesi o conseguenziali, come l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione delle notifiche: la consulenza o l'assistenza stragiudiziale; la redazione di pareri o contratti; l'assistenza del cliente nello svolgimento

delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Se questo è il perimetro minimo di legge del contratto, avvocato o compagnia assicurativa possono comunque pattuire un'estensione della copertura a ogni altra attività per la quale l'avvocato sia abilitato. Il cliente di studio o/o eventuali terzi devono essere ricercati nella compagnia firmataria del contratto anche per i danni provocati da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali (si veda al proposito anche la rassegna di massime nella

LA GARANZIA

Nel corso di validità l'assicuratore non potrà recedere in seguito alla denuncia di un sinistro o a un risarcimento

grafica a lato). Ancora, il contratto standard deve coprire la responsabilità per danni derivanti dalla (mancata) custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali. Nel caso i danni abbiano una "paternità" condivisa - cioè se si tratta di un'obbligazione solidale - in cui si sommano la responsabilità del legale e di altri soggetti, assicurati e no, l'assicurazione dell'avvocato deve prevedere la grafica a lato).

Capitolo infortuni. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e anche dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia attiva la copertura assicurativa obbligatoria Inail. La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a chi, o durante essa, che provochino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio in itinere o per le trasferte lavorative.

Le somme assicurative minime sono di 100mila euro di capitale in caso di morte, stessa cifra per il caso di invalidità permanente, mentre è prevista una diaria giornaliera di 50 euro per inabilità temporanea. Per tutte le polizze obbligatorie è previsto un regime di pubblicità sia fisica (Ordini e Cof) sia digitale, sui rispettivi siti internet.

condagrande novità del Ddl. In ambito penale, l'articolo 6 (dei 18 che compongono la legge) esclude la punibilità - circostanza alla colpevolezza - nei confronti del professionista che, in base alle raccomandazioni previste da linee guida validate e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità o le buone pratiche clinico-assistenziali. In ambito civile, è prevista invece la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: la prima resta confermata a carico della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata per i danni da condotte dolose o colpose ed extracontrattuali; la seconda è confermata a carico della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata per i danni da condotte dolose o colpose ed extracontrattuali, anche quando scelti dal paziente e quando

documentazione clinica ai pazienti che la richiedono. E poi la pubblicazione sui siti internet di ospedali e cliniche dei dati sui risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni. Questo, in sintesi, il contenuto "pacchetto sicurezza" che, per ora, va sottolineato, andrà attuato come tutta la legge a costo zero.

Un inquadramento diverso dell'"errore medico" è la sezione 11 del decreto. Il percorso Le condotte dolose o colpose dovranno essere provate dal paziente. Costituiscono esimente le buone pratiche cliniche

copertura dell'intero danno, salvo poi come è regola il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Quanto all'efficacia nel tempo della polizza standard, deve essere prevista anche a favore degli eredi. L'obbligatorietà retroattivamente illimitata e l'ultrattività della copertura del rischio almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza: la polizza deve inoltre escludere il diritto di recesso dell'assicuratore a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. Chiaro lo scopo del vincolo di legge, che è di non consentire alle assicurazioni l'abbandono del cliente-avvocato che si dimostri un cattivo affare.

La parte caratterizzante del Dm è comunque quella dei massimali minimi, fissati alla fine dello scorso anno e che saranno oggetto di revisione quinquennale in un confronto con l'organismo di rappresentanza della categoria. I massimali minimi sono distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell'esercizio dell'attività e del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso, come si può vedere nelle tabelle a lato. In caso di franchigia e scoperti l'assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l'intero importo dovuto. Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato anche a contratto in corso.

Fornire tutti i dati al cliente. L'incarico di consulenza circa l'esito di un'azione giudiziale è un'obbligazione risultante in quanto obbliga a offrire tutti gli elementi di valutazione necessari e suggerimenti opportuni per permettere al cliente di adottare una consapevole decisione. Il Tribunale di Parma (sentenza 402 del 16 marzo 2015) ha condannato il professionista, che aveva sbagliato a calcolare il premio del cliente per il trattamento previdenziale dovuto

Non trascurare le prove-chiave. Il professionista è responsabile se non indica una prova indispensabile per la decisione, a meno che non dimostri il fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste. La Cassazione (25963/2015) ha condannato il professionista che non aveva prodotto l'estratto lavorale del fondo curato, ma cui emergeva l'iscrizione della servitù.

Non trascurare le prove-chiave. Il professionista è responsabile se non indica una prova indispensabile per la decisione, a meno che non dimostri il fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste. La Cassazione (25963/2015) ha condannato il professionista che non aveva prodotto l'estratto lavorale del fondo curato, ma cui emergeva l'iscrizione della servitù.

Le novità sull'assicurazione obbligatoria dell'avvocato

FASCIA DI RISCHIO

- 1 Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000
- 2 Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 30.000 e non superiore a euro 70.000
- 3 Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000
- 4 Attività svolta in forma collettiva (studio associato società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000
- 5 Attività svolta in forma collettiva (studio associato società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato superiore a euro 500.000
- 6 Attività svolta in forma collettiva (studio associato società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti

MASSIMALE MINIMO

- Euro 350.000** per sinistro e per anno assicurativo
- Euro 500.000** per sinistro e per anno assicurativo
- Euro 1.000.000** per sinistro e per anno assicurativo
- Euro 1.000.000** per sinistro, con il limite di euro 2.000.000 per anno assicurativo
- Euro 2.000.000** per sinistro, con il limite di euro 4.000.000 per anno assicurativo
- Euro 5.000.000** per sinistro, con il limite di euro 10.000.000 per anno assicurativo

I DOVERI DEL LEGALE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

LA CONSULENZA

Fornire tutti i dati al cliente. L'incarico di consulenza circa l'esito di un'azione giudiziale è un'obbligazione risultante in quanto obbliga a offrire tutti gli elementi di valutazione necessari e suggerimenti opportuni per permettere al cliente di adottare una consapevole decisione. Il Tribunale di Parma (sentenza 402 del 16 marzo 2015) ha condannato il professionista, che aveva sbagliato a calcolare il premio del cliente per il trattamento previdenziale dovuto

LE INFORMAZIONI

Scorsiglioglio è impossibile. La responsabilità professionale deriva dall'obbligo di sollecitazione, discussione e informazione del cliente sulle difficoltà della causa, fino a «scorsiglioglio dall'interporre o proseguire un giudizio» nell'esito probabilmente sfavorevole (Cassazione 6782 del 2 aprile 2015, che ha ritenuto responsabile il professionista per non essersi attivato, una volta esaurito il massimo di polizza da parte dell'assicuratore del danneggiato).

LE SCELTE DIFENSIVE

Dire il no al cliente. La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media. E questa violazione, se consiste nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievole al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cassazione 10289/2015).

I MEZZI DI PROVA

Non trascurare le prove-chiave. Il professionista è responsabile se non indica una prova indispensabile per la decisione, a meno che non dimostri il fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste. La Cassazione (25963/2015) ha condannato il professionista che non aveva prodotto l'estratto lavorale del fondo curato, ma cui emergeva l'iscrizione della servitù.

IL DOMICILIARIATO

Affidarsi a colleghi è pericoloso. L'avvocato è responsabile nei confronti del cliente e tenuto a ricercare i danni causati da negligenza sua e del domiciliario. È infatti il dominus a rispondere dell'attività svolta dal collega, non avendo quest'ultimo ricevuto il mandato dal cliente. Il Tribunale di Rimini (sentenza 240/2016) ha condannato il legale per la mancata comparizione in udienza del proprio domiciliario.

I PROBLEMI TECNICI

Tenere conto delle difficoltà. La responsabilità del professionista spazia dalla semplice colpa lieve al dolo. L'urto è il fisco che ha una prestazione professionale con problemi tecnici di particolare difficoltà: in questo caso la responsabilità del professionista è limitata al caso di dolo colpevole (la Cassazione, sentenza 2954/2016, ha escluso la responsabilità del legale, che aveva sbagliato a individuare il giudice competente).

La proposta. Comprensive tutte le attività

Commercialisti, l'obiettivo è la polizza unica

Francesca Milano

Tutelare se stessi e, contemporaneamente, anche il cliente: nasce con questo obiettivo l'obbligo assicurativo per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che dal 15 agosto 2013 sono tenuti a stipulare una polizza. Nonostante siano passati già tre anni e mezzo dall'entrata in vigore dell'obbligo, per i commercialisti non esiste ancora un'assicurazione convenzionata con il Consiglio nazionale: spetta al singolo professionista, quindi, mettersi alla ricerca dell'offerta più conveniente tra quelle proposte dalle compagnie.

«Il nostro obiettivo - spiega il consigliere nazionale uscente del Cdac, Antonio Repaci - è quello di arrivare a una polizza convenzionata per coprire tutte le attività previste nelle competenze della categoria». La proposta aspetta ancora di diventare operativa perché al momento è stata deliberata solo la gara "broker", ma non ancora la gara "polizza" a causa di un'ambiguità al Codice appalti, e i tempi adesso dipenderanno dal nuovo Consiglio - continua Repaci - ma speriamo che finalmente la polizza convenzionata veda la luce.

L'assicurazione "unica" per i commercialisti avrebbe due vantaggi: il primo riguarda il costo che dovrebbe essere inferiore rispetto a quello delle polizze stipulate singolarmente; il secondo è quello di coprire tutte le attività tipiche della professione. «A oggi - spiega infatti Repaci - la polizza base offerta dalle compagnie non copre l'attività contabile e l'elaborazione di buste paga. Il professionista che svolge altre prestazioni deve quindi aggiungere altre coperture come quella, per esempio, per la cartella fallimentare, l'attività di sindaco revisore o l'attività di custode delle esecuzioni immobiliari. Oltre a una questione di prezzo, il problema è che «al professionista possono capitare lavori per cui non è assicurato oppure può succedere che solo a posteriori si scoprono alcune "scoperture"».

Con una polizza unica, quindi, si eviterebbero le "brutte sorprese" come, ad esempio, quelle di non essere assicurati per una determinata attività. «Gli importi - spiega ancora Repaci - dovrebbero essere modulati sul numero di polizze per tutti. Confermato a carico delle strutture pubbliche o private, per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, è esteso alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione (per i medici di famiglia, quindi) e con telemedicina. La copertura deve comprendere anche i danni causati dal personale, a qualsiasi titolo operante. Le strutture sono tenute poi a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti sanitari. Mentre quanti svolgono attività fuori-struttura dovranno essere "esperti", anche per l'eventualità in cui si siano avvalsi dell'ospedale nello svolgere la propria "obbligazione contrattuale" verso il paziente. Tutti i

mero di coperture, visto che queste saranno onnicomprensive, ma sul fatturato del professionista».

Oggi in media una polizza base costa dai 500 ai mille euro. «Per i più giovani si tratta di un costo pesante», spiega Fazio Segantini, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, «anche se ci rendiamo conto dell'utilità dell'assicurazione». L'obbligo di stipulare una polizza scatta per il commercialista appena ci si iscrive all'Albo.

LO STATO DELL'ARTE

Deliberata, per ora, la polizza per il broker. Il nuovo Consiglio nazionale dovrà portare a termine la procedura

dopo aver superato l'esame di merito del Cdac, Antonio Repaci - è quello di arrivare a una polizza convenzionata per coprire tutte le attività previste nelle competenze della categoria». La proposta aspetta ancora di diventare operativa perché al momento è stata deliberata solo la gara "broker", ma non ancora la gara "polizza" a causa di un'ambiguità al Codice appalti, e i tempi adesso dipenderanno dal nuovo Consiglio - continua Repaci - ma speriamo che finalmente la polizza convenzionata veda la luce.

L'assicurazione "unica" per i commercialisti avrebbe due vantaggi: il primo riguarda il costo che dovrebbe essere inferiore rispetto a quello delle polizze stipulate singolarmente; il secondo è quello di coprire tutte le attività tipiche della professione.

«A oggi - spiega infatti Repaci - la polizza base offerta dalle compagnie non copre l'attività contabile e l'elaborazione di buste paga. Il professionista che svolge altre prestazioni deve quindi aggiungere altre coperture come quella, per esempio, per la cartella fallimentare, l'attività di sindaco revisore o l'attività di custode delle esecuzioni immobiliari. Oltre a una questione di prezzo, il problema è che «al professionista possono capitare lavori per cui non è assicurato oppure può succedere che solo a posteriori si scoprono alcune "scoperture"».

Con una polizza unica, quindi, si eviterebbero le "brutte sorprese" come, ad esempio, quelle di non essere assicurati per una determinata attività. «Gli importi - spiega ancora Repaci - dovrebbero essere modulati sul numero di polizze per tutti. Confermato a carico delle strutture pubbliche o private, per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, è esteso alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione (per i medici di famiglia, quindi) e con telemedicina. La copertura deve comprendere anche i danni causati dal personale, a qualsiasi titolo operante. Le strutture sono tenute poi a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti sanitari. Mentre quanti svolgono attività fuori-struttura dovranno essere "esperti", anche per l'eventualità in cui si siano avvalsi dell'ospedale nello svolgere la propria "obbligazione contrattuale" verso il paziente. Tutti i

Responsabilità sanitaria. Il Ddl approvato dal Senato e ora alla Camera estende l'onere alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione e con telemedicina

Medici, in vista l'obbligo di copertura per tutti

Barbara Gobbi

La revisione della responsabilità professionale sanitaria è uno dei due pilastri, insieme alle procedure per la gestione del rischio clinico, su cui poggia il Ddl 2224, approvato dal Senato e trasmesso per la seconda lettura alla Camera, dove il passaggio si preannuncia rapido. La sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto alla salute», l'attivazione di centri regionali per la gestione del rischio, tenuti a trasmettere a un Osservatorio nazionale i dati su eventi avversi e su cause, incidenza e frequenza del contenzioso. Ancora: l'obbligo per le strutture sanitarie di trasmettere, entro un settimana, la do-

condagrande novità del Ddl. In ambito penale, l'articolo 6 (dei 18 che compongono la legge) esclude la punibilità - circostanza alla colpevolezza - nei confronti del professionista che, in base alle raccomandazioni previste da linee guida validate e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità o le buone pratiche clinico-assistenziali. In ambito civile, è prevista invece la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: la prima resta confermata a carico della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata per i danni da condotte dolose o colpose ed extracontrattuali; la seconda è confermata a carico della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata per i danni da condotte dolose o colpose ed extracontrattuali, anche quando scelti dal paziente e quando

documentazione clinica ai pazienti che la richiedono. E poi la pubblicazione sui siti internet di ospedali e cliniche dei dati sui risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni. Questo, in sintesi, il contenuto "pacchetto sicurezza" che, per ora, va sottolineato, andrà attuato come tutta la legge a costo zero.

Un inquadramento diverso dell'"errore medico" è la sezione 11 del decreto. Il percorso Le condotte dolose o colpose dovranno essere provate dal paziente. Costituiscono esimente le buone pratiche cliniche

non dipendenti della struttura. È di natura contrattuale anche la responsabilità del professionista che abbia agito nell'adempiimento di un'obbligazione contrattuale con il paziente. Diventa invece extracontrattuale la responsabilità civile di medici e Co, per danni da condotte dolose o colpose. Una norma che comporta l'invocazione dell'onere della prova, che non sarà più a carico del sanitario ma del paziente stesso. Il risarcimento avverrà sulla base della tabella unica che aggiorna il codice delle assicurazioni private, prevista in stallo al Senato.

In ogni caso, chi intende esercitare azione di rivalsa davanti al giudice civile per risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria, dovrà prima esprimere un tentativo di conciliazione (o, in alternativa, di mediazione). Un passaggio obbligato per tutte le parti, assicuratore o no. Se poi non si "mette d'accordo", ciascuna parte potrà chiedere che la relazione del consulente tecnico sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

I NUMERI

800mila La platea I professionisti del settore sanitario possibili destinatari dell'offerta assicurativa in Italia

25.500 Le strutture Ospedali, poli d'eccellenza, cliniche private, Asl, che possono approntare soluzioni assicurative

552 milioni La raccolta assicurativa Rc Sanitaria nel 2014 in euro, in costante crescita

Altra tema forte del testo è l'obbligo di polizza per tutti. Confermato a carico delle strutture pubbliche o private, per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, è esteso alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione (per i medici di famiglia, quindi) e con telemedicina. La copertura deve comprendere anche i danni causati dal personale, a qualsiasi titolo operante. Le strutture sono tenute poi a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti sanitari. Mentre quanti svolgono attività fuori-struttura dovranno essere "esperti", anche per l'eventualità in cui si siano avvalsi dell'ospedale nello svolgere la propria "obbligazione contrattuale" verso il paziente. Tutti i